

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 170

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, TATARELLA, FINI, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI,  
GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA,  
NANIA, PASETTO, PATARINO, SERVELLO, TASSI, VALENSISE**

Nuove norme in materia di oneri deducibili relativi  
ai premi pagati sulle assicurazioni sulla vita

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo presentare questa proposta di legge già proposta, nella X legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.

Scopo della presente proposta di legge è quello di elevare sino a cinque milioni di lire la somma deducibile — oggi riconosciuta in soli due milioni e mezzo di lire — nella dichiarazione dei redditi annuale, sul totale di quanto pagato come premi per le assicurazioni sulla vita.

L'esigenza di ricorrere alle assicurazioni sulla vita è sentita in misura sempre

maggiore, anche perché attualmente le polizze di questo genere hanno quasi perso la loro tipologia originale (liquidazione di una somma di danaro alle persone indicate dall'assicurato in caso di decesso), per acquistare sempre più la finalità di un contributo a carattere pensionistico che ognuno, attraverso il risparmio, cerca di assicurarsi preventivamente.

Inoltre il costante aumento dell'inflazione, dei prezzi e, di conseguenza, degli stessi premi assicurativi costituisce — a nostro avviso — un freno alla diffusione di questo genere di polizze che invece deve essere incentivato proprio perché rappresenta un importante strumento di educazione al risparmio.

Ed è attraverso l'agevolazione dello sgravio fiscale che noi pensiamo si debba gratificare il cittadino che, con responsabilità, voglia accedere a questo, per così dire, diverso modo di investimento e di risparmio.

Purtroppo non possiamo tralasciare di soffermare per un attimo la nostra attenzione sul grave dissesto gestionale in cui da tempo versa l'INPS, che vacilla sempre più sotto la spinta delle forti uscite conseguenti agli impegni assunti, con un *deficit* di bilancio che lo Stato non riesce a pareggiare.

Tale situazione ci potrebbe autorizzare a ritenere che gli utenti si rivolgano verso le polizze di assicurazione-vita per bilanciare i servizi che l'INPS oggi non riesce a garantire.

Ma, nonostante ciò, gli stessi operatori del settore affermano che il successo ottenuto da questo tipo di polizze si basa proprio sulla deducibilità fiscale che rimane, quindi, l'argomento più importante.

Da ultimo devono essere presi in considerazione altri due ordini di fattori: in

primo luogo che la disposizione in materia di oneri deducibili parla, come noto, di « importo complessivo » fra i premi di assicurazioni sulla vita, i premi di assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi volontari (cioè non obbligatori per legge) che il contribuente intende sottoscrivere, quindi la somma di lire due milioni e mezzo che oggi è consentito portare in detrazione ci appare quanto mai insufficiente, considerando anche — e questo è il secondo aspetto — che la cifra di lire cinque milioni che indichiamo nella nostra proposta di legge è stata individuata sulla base dei parametri già adottati negli altri Paesi della Comunità economica europea e, quindi, serve ad uniformare l'Italia agli *standards* della politica comunitaria.

Affidiamo pertanto la nostra proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi, certi di interpretare sia la necessità di incentivazione al risparmio quale elemento portante dell'economia nazionale, sia le esigenze di tutti i lavoratori italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I premi per assicurazioni deducibili dal reddito complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati a lire cinque milioni.

### ART. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1993.

### ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.